



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 SEDUTA DEL 11-06-2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno alle ore 20:00, in Pachino nella Casa Comunale, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza Convocazione Prima (art. 21, L.R.n° 26/93) seduta Pubblica sotto la Presidenza del **Sig. GIANNI' CORRADO** con l'assistenza di me **Dott VELETTA MAURIZIO VICE SEGRETARIO GENERALE**:

MACCARRONE SALVATORE	P	BLUNDO SALVATORE	P
GABELI SEBASTIANO	P	SPATARO SALVATORE	P
MIDOLO SALVATORE	A	GIBILISCO SALVATORE	P
NASTASI CORRADO	A	LUCIANO SANTO	A
ROSA SEBASTIANO	A	BRUNO ROBERTO	A
QUARTARONE CORRADO	A	LUPO SANTO	A
GIANNONE SALVATORE	P	TOSSANI PATRIZIA	P
RABITO ANDREA	A	BUGGEA GIUSEPPE	A
AGRICOLA MASSIMO	P	RUNZA GIUSEPPE	P
GIANNI' CORRADO	P	POIDOMANI GIUSEPPE	P

Presenti n. 11 Assenti n. 9.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarita' tecnica**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MINARDI SALVATORE

Data: 01-06-2012

Il presidente invita il Segretario a procedere all'appello. Risultano presenti n. 11 consiglieri e n. 9 assenti: Midolo – Nastasi – Rosa – Quartarone – Rabito – Luciano – Bruno – Lupo – Buggea

Il presidente dichiara valida la seduta e propone quale scrutatore, in sostituzione del consigliere Buggea, il consigliere Giannone.

Si passa alla votazione per alzata e seduta.

Votanti 11 consiglieri

Si approva all'unanimità la sostituzione dello scrutatore Buggea con Giannone.

Il Presidente passa al punto quattro posto all'ordine del giorno -Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.

Il presidente procede a dare lettura delle aliquote di base dell'imposta municipale così come da proposta.

Interviene il consigliere Blundo che chiede se sia possibile diminuire di mezzo punto la percentuale sulla prima casa e propone una sospensione dai lavori di 5 minuti.

Si metta ai voti, per alzata e seduta, la proposta di sospensione dei lavori che viene approvata all'unanimità. I lavori vengono sospesi e si riprendono alle ore 22,38. Dopo l'appello risultano presenti n. 12 consiglieri e n. 8 assenti (Midolo, Nastasi, Rosa, Quartarone, Rabito, Bruno, Lupo, Buggea).

La seduta è valida

Il consigliere Agricola chiede venga data lettura del parere della II commissione. Il presidente ne dà lettura.

Esce il consigliere Luciano.

Presenti 11.

Prende la parola il consigliere Blundo chiedendo se ci sono dei cambiamenti nel regolamento soprattutto all' articolo dieci punto otto.

Il Presidente invita il dipendente Minardi Salvatore, responsabile TARSU, ad entrare nell'emiciclo per fornire le richieste spiegazioni.

Risponde Minardi precisando che lo Stato ha dato la facoltà ai Comuni di prevedere un' esenzione per alcuni soggetti come i residenti all' estero che hanno un' abitazione nel comune, gli anziani residenti in case di cura.

Esauriti gli interventi si passa alla votazione per alzata e seduta.

Consiglieri presenti e votanti 11.

Voti favorevoli 11.

Sulla scorta delle votazione il Presidente dichiara approvata la deliberazione che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare recante il numero provvisorio 14 del 29.02.2012;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo*

52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALiquota DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso, ed ai mesi di effettivo utilizzo;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) dell'allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione***

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU, allegato “B”**;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
- 5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato

qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso, ed ai mesi di effettivo utilizzo;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012**;
 - 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
 - 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
 - 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
 - 10) Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi di legge e diverrà esecutiva trascorsi i quindici giorni consecutivi della sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 delle preleggi.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

**VICE SEGRETARIO
GENERALE**

F.TO MACCARRONE
SALVATORE

F.TO GIANNI CORRADO

F.TO Dott. VELETTA
MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 10-07-2012.

Data,

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. VELETTA MAURIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10-07-2012 al 25-07-2012 e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Lì,

IL MESSO COMUNALE

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. VELETTA MAURIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

DELL'ART.16 DELLA L. R. 03/12/1991 N. 44.

E' copia conforme per uso

Amministrativo.

Pachino lì

**VICE SEGRETARIO GENERALE
VELETTA MAURIZIO**